

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie."

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2025 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a due mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione, approvato con legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di assestamento e di variazione di bilancio e dalle iscrizioni per via amministrativa di bilancio adottate nel corso dell'anno 2024.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle spese per investimenti collegati all'Accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e per la tutela dell'incolumità pubblica.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 2024

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 61

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie"

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2024.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 12 dicembre 2024.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 16 dicembre 2024 con relazione di maggioranza di Carlo RIVA VERCELLOTTI e relazione di minoranza di Giovanna PENTENERO.
- Approvato in Aula il 23 dicembre 2024, con 30 voti favorevoli, 2 voti contrari, 15 voti non partecipanti.

NOTE DDL 61

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 66 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 66. (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.